

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G02639 del 06/03/2017

Proposta n. 3472 del 27/02/2017

Oggetto:

Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 - D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725 - Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 – D.G.R. n. 136 del 31.3.2016 - Determinazione n. 1647/2002. Revoca dell'autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola della Società CAA COPAGRI Srl C.F. e P.I. 06972611005.

OGGETTO: Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 - D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725 - Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 – D.G.R. n. 136 del 31.3.2016 - Determinazione n. 1647/2002. Revoca dell'autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola della Società CAA COPAGRI Srl C.F. e P.I. 06972611005.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “*Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002*”;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “*Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio*”;

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “*Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 31.3.2016, pubblicata sul BUR n. 29 del 12 aprile 2016, avente per oggetto: “*D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. C2791 integrata e modificata con Determinazione n. A6216 del 20/06/2011. Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008*”;

VISTO, in particolare, l'Allegato n. 1 – Art. 7 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 31.3.2016 “Requisiti oggettivi” paragrafo 4. Certificazione del Bilancio Annuale, il quale ribadisce quanto già previsto dall'art. 7 comma 5 e dall'art. 11 comma 4 lett. d) del D.M. 27.3.2008;

VISTA la Determinazione n. 1647/2002 con la quale si autorizza la Società CAA COPAGRI S.r.l. ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTE la Determinazione n. A03126/2012 con la quale viene approvato il verbale di accoglimento della richiesta di attestazione dell'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 Marzo 2008 del CAA COPAGRI S.r.l., e le successive Determinazioni di rettifica, n. A07325 del 2012 e n. A09511 del 2012;

PREMESSO che, nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza della Regione Lazio, esercitata ai sensi dell'art. 11 del D.M. 27.3.2008 e della D.G.R. n. 136 del 31.3.2016, pubblicata sul BUR n. 29 del 12 aprile 2016, è stato avviato un procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nei confronti del CAA COPAGRI Srl;

RITENUTO opportuno, per una migliore comprensione delle diverse fasi in cui si è articolata l'istruttoria, riportare in sintesi le disposizioni in materia applicabili al procedimento in questione:

- tra i soggetti abilitati alla costituzione dei CAA, il D.Lgs. n. 165/1999, così come modificato dal D.Lgs. 188/2000, all'art. 3 bis, comma 2, prevede che *“I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali”*;
- il Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali del 27/3/2008, di seguito D.M. 27/3/2008, attuativo del sopraindicato D.Lgs n. 165/1999, all'art.1 Definizioni – lettere d) e) f) specifica cosa si intende per *“organizzazioni agricole maggiormente rappresentative”*, per *“associazioni dei produttori e lavoratori”* e per *“associazioni di liberi professionisti”*;
- le lettere d) ed e) art. 1 del DM 27/3/2008 prevedono, quale elemento imprescindibile per l'autorizzazione alla costituzione di un CAA, la rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- il D.M. 27/3/2008 all'art. 7 *“Requisiti oggettivi”* comma 5 prevede che *“I CAA che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor”*, e, sullo stesso argomento, la Circolare del Ministero dell'Agricoltura, prot. n. 0008860 del 13 maggio 2011, chiarisce che *“... si specifica che la certificazione di bilancio ovvero la relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna vanno presentate all'Amministrazione competente ad effettuare i controlli ai sensi dello stesso Decreto ministeriale entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento. (Omissis). In ogni caso non è ammissibile la sostituzione della funzione di revisione interna del bilancio di esercizio con la certificazione UNI EN ISO 9001 2008 dei prodotti e dei processi vista la diversità delle finalità di tali strumenti.”*;

- l'art. 4 comma 2 del D.M. 27.3.2008 recita testualmente: *“Le quote o le azioni del Caa e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Caa.”*;

RITENUTO necessario, vista la complessità del sopracitato procedimento amministrativo ed il lungo lasso di tempo intercorso dal suo avvio nel quale si sono succeduti numerosi atti, esplicitare dettagliatamente le varie fasi in cui si è articolata l'istruttoria come di seguito riportato:

- dall'esame della visura societaria acquisita d'ufficio, con visura n. V1956565 del 23/08/2016, confermata da visura n. PV2224832 del 27/02/2017, il capitale sociale del CAA COPAGRI Srl risulta così costituito:
 - Unione Generale Coltivatori (UGC) CISL quote pari al 25%;
 - Unione Coltivatori Italiani (UCI) quote pari al 25%;
 - Associazione Italiana Coltivatori (AIC) quote pari al 25%;
 - Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti (UIMEC) quote pari al 25%;
- con nota prot. n. 628088/GR/04/23 del 17/11/2015, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, nell'ambito dell'attività di vigilanza sui CAA autorizzati, ha richiesto chiarimenti in merito alle intervenute modifiche degli assetti societari/associativi della COPAGRI e del CAA COPAGRI Srl al fine di verificare se il CAA COPAGRI Srl era in grado di soddisfare il requisito richiesto dall'art.1 lett. d) del D.M. 27.3.2008;
- con successiva nota prot. n. 692721/GR/04/23 del 15/12/2015, questa Direzione notificava contestazione al Legale Rappresentante del CAA COPAGRI Srl, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.M. 27.3.2008, in quanto, dalla documentazione in possesso dell'amministrazione, l'AIC, l'UCI e l'UGC –CISL non risultavano essere più soci della COPAGRI per gli anni 2014 e 2015, non potendo considerarsi risolutiva, al fine del mantenimento del requisito richiesto dall'art. 1 comma 1 lett. d) del D.M. 27.3.2008, la proposta avanzata dal CAA relativamente alla cessione di quote da parte del socio AIC a favore di UCI e UGC, *“in quanto i tre soci del CAA COPAGRI Srl (AIC, UCI e UGC), non aderendo più alla COPAGRI Confederazione, risultano carenti della rappresentanza al CNEL”*, con la conseguente impossibilità del passaggio delle quote societarie, secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 4 del D.M. 27.3.2008;
- nella suddetta nota di contestazione venivano assegnati ulteriori 45 giorni, rispetto alla nota di cui al punto precedente, con decorrenza dal 4 dicembre 2015 per provvedere a presentare controdeduzioni e la documentazione ritenuta necessaria;
- il CAA COPAGRI Srl, in riscontro alle note regionali sopracitate, trasmetteva le note, prot. n.11/165/000 del 8/1/2016 e n. 41/16/000 del 15/1/2016, con le quali il Dott. Mario Serpillo, in qualità di Legale Rappresentante dello stesso CAA, presentava controdeduzioni e documentazione in merito alla predetta contestazione sollevata dalla scrivente come di seguito rappresentato in breve sintesi:
 - i soci AIC e UCI del CAA COPAGRI Srl hanno ceduto rispettivamente in data 15.12.2015 e 13.1.2016, a rogito notaio Bissatini, le proprie quote al socio UGC;
 - l'esclusione degli associati AIC e UCI dalla COPAGRI era stata da AIC contestata e impugnata presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 58336/13 sez. III - udienza 7/3/2016) e da UCI contestata e sottoposta al giudizio degli organi statutari interni (Collegio dei Probiviri), pertanto dette esclusioni non erano atti definitivi;
- con nota prot. n. 27428 del 20.1.2016 la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - esaminate le controdeduzioni presentate, riconsiderava i termini temporali assegnati e sospendeva il procedimento fino alle decisioni definitive degli organi competenti (Collegio dei Probiviri per l'UCI e Tribunale di Roma per l'AIC) in

merito alle posizioni degli associati nella COPAGRI, chiedendo al CAA COPAGRI Srl di notificare tempestivamente alla scrivente, al fine di concludere il procedimento, le decisioni definitive soprарichiamate;

- il Presidente e Legale rappresentante della UIMEC, in qualità di socio del CAA COPAGRI Srl, con nota prot. n. 35/AR/gd del 19/10/2016 (ns. prot. n.524250 del 19.10.2016), ha presentato alla scrivente istanza di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii., relativa al procedimento di revoca dello stesso CAA COPAGRI Srl. A seguito di tale istanza di accesso, con nota prot. n. 37sg/2016 (ns. prot. n. 571930 del 15.11.2016), la UIMEC ha trasmesso alla scrivente lo Statuto della COPAGRI, approvato in data 8.4.2016 dal Congresso Nazionale della stessa Confederazione, che all'art. 4 – I Soci – recita: *“Sono Soci della COPAGRI tutti gli operatori del settore agricolo, quali gli imprenditori e le imprenditrici agricoli, singoli ed associati, i coltivatori diretti e i loro familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, nonché i lavoratori atipici del settore agricolo, che sono in regola con il tesseramento”*. Con la nota sopraccitata la UIMEC ha trasmesso altresì alla scrivente la Sentenza del Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile – n. 13259/2016 pubblicata il 30/06/2016, con la quale è stato rigettato il ricorso riguardante l'opposizione di AIC all'esclusione della stessa da COPAGRI. In merito all'esclusione dell'UCI dalla COPAGRI, nella nota sopraccitata, la UIMEC afferma che *“COPAGRI ha comunicato che non esiste ne mai è stato presentato ricorso al Collegio dei Probiviri da parte di UCP”*;
- con nota prot. n. 601691 del 1.12.2016 la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.M. 27.3.2008, ha redatto e notificato contestazione al Legale Rappresentante del CAA COPAGRI Srl per la motivazione riportata di seguito, assegnando 30 giorni per provvedere a presentare controdeduzioni alle contestazioni formulate, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine sopraindicato, si sarebbe proceduto in via definitiva alla revoca di autorizzazione a CAA: *“l'art. 4 dello Statuto della COPAGRI prevede che nessuna organizzazione e/o associazione può essere socia o associata alla Confederazione, con la conseguenza che neppure le organizzazioni UCI, AIC, UGC CISL e UIMEC, che costituiscono la compagine societaria del CAA Copagri Srl, fanno più parte della stessa Confederazione COPAGRI. Da ciò deriva la perdita del requisito richiesto all'art. 1 comma 1 lett. d) del D.M. 27.3.2008 relativo alla rappresentanza in seno al CNEL del CAA Copagri Srl”*;
- con nota prot. n. 824/16/000 del 20.12.2016 il CAA COPAGRI Srl, ha riscontrato la nota regionale prot. n. 601691 del 1.12.2016, ed ha trasmesso, in allegato alla stessa, ai numeri 17, 18, 19 n. 3 dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 sottoscritte rispettivamente dai Legali Rappresentanti dell'UCI, AIC e UGC-CISL, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27.3.2008 ed al numero 20 n. 1 dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante Legale della UIMEC UIL, attestante il mancato possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27.3.2008;
- con nota prot. n. 648686 del 30.12.2016 la Regione Lazio in riscontro alla nota di cui sopra, chiedeva chiarimenti al Legale Rappresentante del CAA COPAGRI Srl in merito alle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai Legali Rappresentanti di UCI, AIC e UGC-CISL;
- con nota prot. n. 871/16/000 del 30.12.2016 il CAA COPAGRI Srl riscontrava la nota regionale prot. n. 601691 del 1.12.2016, trasmettendo una nuova dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante della UIMEC UIL, contenente, a differenza di quanto in precedenza dichiarato, autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27.3.2008;

- con nota prot. n. 20/17/000 del 12.1.2017 il CAA COPAGRI Srl, in riscontro alla nota regionale prot. n. 648686 del 30.12.2016, confermava il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal citato D.M. 27.3.2008 per tutti e quattro i soci del CAA COPAGRI Srl: UIMEC-UIL, UCI, AIC e UGC-CISL, specificando altresì che la rappresentanza in seno al CNEL risulta garantita sia per l'UCI sia per l'AIC in virtù della storica e vigente adesione alla COPAGRI, mentre per la UIMEC-UIL l'adesione alla COPAGRI costituisce solo elemento aggiuntivo, aderendo la stessa alla UIL, rappresentata nel CNEL, ed, infine per l'UGC la rappresentanza in seno al CNEL è garantita dalla affiliazione alla CISL, rappresentata nel CNEL;
- con nota prot. n. 22623 del 18.1.2017 la Regione Lazio, al fine di poter effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ha richiesto chiarimenti al CNEL in merito alla rappresentanza, diretta o indiretta in seno al proprio organismo, delle seguenti Associazioni/Unioni: UCI, AIC, UGC-CISL e UIMEC-UIL;
- con nota prot. n. 91-13.7-25/01/2017-CNEL-SG_P (ns. prot. n. 36995 del 25.1.2017) il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro rappresentava che l'elenco delle Forze sociali presenti nel Consiglio è pubblicato sul sito istituzionale del CNEL *“dal cui diretto riscontro tutti i soggetti pubblici e privati possono evincere la sussistenza del requisito della rappresentanza diretta delle Associazioni di proprio interesse”*. A seguito della consultazione del sito istituzionale del CNEL [www.cnel.it/Il Consiglio/Le Forze Sociali rappresentate al CNEL nella attuale consiliatura](http://www.cnel.it/Il_Consiglio/Le_Forze_Sociali_rappresentate_al_CNEL_nella_attuale_consiliatura) è risultato che l'UGC – CISL e la UIMEC –UIL risultano avere rispettivamente il requisito della rappresentanza diretta e indiretta nel Consiglio come richiesto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del D.M. 27.3.2008, mentre sia l'AIC e sia l'UCI, in virtù di quanto autodichiarato, possederebbero il suddetto requisito, con l'aderenza alla COPAGRI presente sul sito del CNEL. Con nota regionale prot. n. 22613 del 18.1.2017 la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – ha chiesto chiarimenti alla COPAGRI in merito alla composizione della propria compagine associativa. Con nota di riscontro, prot. n. 3/2017 del 18/1/2017, la COPAGRI dichiarava quanto segue: *“1. Il Congresso nazionale della Copagri del 7 e 8 aprile 2016 ha deliberato la modifica dell'articolo 4 dello statuto stabilendo che in conseguenza del novellato testo dell'art. 4 nessuna organizzazione può essere socia o associata alla Copagri”*. (omissis) e nelle conclusioni della stessa è riportato **“nessuna delle quattro organizzazioni (AIC, UCI, UGC CISL e UIMEC UIL) ha rappresentanza in seno al CNEL per il tramite della COPAGRI”** ;
- con nota prot. n. 18/AR/sg del 17.2.2017 (ns. prot. n. 84716 del 17.2.2017) la UIMEC ha trasmesso alla Regione Lazio, in allegato alla suddetta, la nota del COPAGRI prot. n. 17/2017 del 8.2.2017 sottoscritta dal Presidente, dalla quale si evince quanto segue: *“Da una indagine effettuata presso la Copagri, esaminati gli atti relativi al contenzioso in corso tra detta Confederazione e l'UCI e l'AIC, risulta alla scrivente che tali Organizzazioni, socie del CAA Copagri, non posseggono affatto i requisiti richiesti”*;
- il CAA COPAGRI Srl, in riscontro alla nota regionale prot. n. 27428 del 20.01.2016, al contrario, non ha provveduto a dare tempestivamente le comunicazioni e/o a trasmettere la documentazione utile ai fini istruttori per la definizione del sospeso procedimento di revoca, riferite alle modificazioni societarie intervenute nello stesso CAA COPAGRI Srl (Sentenza del Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile – n. 13259/2016 pubblicata il 30/06/2016, con la quale è stato rigettato il ricorso riguardante l'opposizione di AIC all'esclusione della stessa da COPAGRI, Statuto della COPAGRI modificato in data 8/4/2016 ed atti notarili attestanti la ricomposizione del capitale sociale con i quattro soci, come risulta da visura societaria acquisita d'ufficio con n. P V1956565 del 23/8/2016). La mancata notifica delle comunicazioni sopraindicate, relative alle modificazioni societarie, oltre a costituire violazione di quanto previsto dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 136/2016 pubblicata sul BUR

- n. 29 del 12.4.2016, il quale recita testualmente al paragrafo “Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 11 del D.M. 27.3.2008” ultimo capoverso quanto segue: “*i CAA devono comunicare tempestivamente ogni variazione alla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura*”, rappresenta una violazione del principio di leale collaborazione tra la Regione Lazio e lo stesso CAA COPAGRI Srl, impedendo di fatto alla Regione lo svolgimento della attività di vigilanza di propria competenza;
- con nota prot. n. 25529 del 16.5.2016 la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - chiedeva al CAA COPAGRI Srl di trasmettere, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. 27.3.2008, la certificazione del bilancio annuale effettuata da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la relazione sulla gestione prodotta dall’organo di revisione interna secondo i requisiti stabiliti dall’Associazione Italiana Internal Auditor. Il CAA COPAGRI, con nota prot. n. 343385 del 30.06.2016, trasmetteva documentazione relativa all’annualità 2014 e denominata “Esito Audit interno 2015- Attività 2014”. Con nota prot. n. 540583 del 27.10.2016 la Regione Lazio notificava al Legale Rappresentante del CAA COPAGRI Srl contestazione in merito alla documentazione trasmessa e assegnava 10 giorni per presentare i necessari chiarimenti ed integrazioni. Con nota, prot. n. 736/16 del 2.11.2016 (ns. prot. 547912 del 2.11.2016), il CAA Copagri Srl chiedeva un colloquio al fine di chiarire le contestazioni mosse dalla scrivente: colloquio tenutosi in data 11 novembre 2016 presso gli uffici regionali nel corso del quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti;
 - con nota prot. n. 601691 del 1.12.2016 la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - rammentava al CAA COPAGRI Srl che il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui all’art. 7 co. 5 del D.M. 27.3.2008, previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 0008860 del 13 maggio 2011, è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento e che la mancata produzione di tale documentazione costituisce motivo di revoca dell’autorizzazione a CAA ai sensi dell’art. 11 comma 4 lett. d) del D.M. 27.3.2008. Con note prot. n. 824/16/000 del 20.12.2016 (ns. prot. 637068 del 21.12.2016) e prot. n. 848/16/000 del 22.12.2016 (ns. prot. 641936 del 23.12.2016) il CAA COPAGRI Srl ha presentato controdeduzioni e documentazione in merito a tale ultima contestazione elencando a pagina 5 della nota prot. n. 848/16/000 i seguenti allegati: “1. Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2011; 2. Relazione del Responsabile della Funzione Audit di Bilancio 2015” ma solo quest’ultimo documento risulta pervenuto alla Regione Lazio. Ai sensi dell’art. 7 co. 5 del D.M. 27/3/2008 e dell’art. 7 co. 4 della D.G.R. n. 136 del 31.3.2016, la relazione annuale sulla gestione e la certificazione del bilancio annuale effettuata dal revisore interno devono rispettare i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internal Auditor (AIIA). Nell’incontro tenuto presso la Regione Lazio in data 11/11/2016 con i delegati del Rappresentante Legale del CAA COPAGRI Srl, veniva precisato che il responsabile della funzione di Internal Auditing, in analogia ai requisiti richiesti alle società di revisione per la certificazione di bilancio annuale, deve possedere il requisito di indipendenza organizzativa e svolgere un’attività di valutazione e di verifica, di esame ed analisi sia dei dati di bilancio sia della gestione societaria in maniera neutrale e obiettiva, svolgendo altresì una funzione di doppio riporto: funzionale al comitato per il controllo interno e gerarchica all’organo di amministrazione. Pertanto, la documentazione da produrre ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. 27.3.2008 e dell’art. 7 comma 4 della D.G.R. 136/2016, riferita all’annualità di bilancio 2015, qualora fosse stata redatta da un internal auditor avrebbe dovuto tenere conto di tali standard;
 - successivamente, con nota regionale prot. n. 52777 del 2.2.2017, la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - notificava contestazione al Legale Rappresentante del CAA COPAGRI Srl, ai sensi dell’art. 11 comma 3 e 4 lett. d) del D.M. 27.3.2008, per le motivazioni di seguito indicate:

“1 - non è stata trasmessa, nonostante fosse già stata richiesta con nota regionale prot. n. 540583 del 27.10.2016, la copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2011 con la quale codesto CAA deliberava di avvalersi della funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dall'Associazione Italiana Internal Auditor (allegato n. 1 alla nota del CAA Copagri Srl prot. n. 848/16/000 del 22.12.2016);

2- il documento trasmesso (allegato 2) con la medesima nota n. 848/16/000 del 22.12.2016, denominato “Relazione del responsabile della Funzione Audit al Bilancio 2015” presenta le seguenti criticità:

non sono presenti firme autografe, ma riporta che è stato redatto e verificato da un Comitato Tecnico costituito da quattro componenti, di cui due ricoprono anche la carica di responsabile tecnico (Luciano Guglielmetti) e co-responsabile tecnico (Fabiano Mele) del CAA Copagri Srl;

è stato approvato dal co-responsabile tecnico (Fabiano Mele) e dal responsabile tecnico (Luciano Guglielmetti) del CAA Copagri Srl.

Pertanto le cariche di responsabile tecnico e co-responsabile tecnico non soddisfano i numerosi e stringenti requisiti stabiliti dall'AIIA per il ruolo dell'Internal Auditor nonché quelli suggeriti per la certificazione internazionale CIA (standard internazionali per la pratica professionale dell'internal auditing).

Di seguito si rammentano alcuni dei principali requisiti richiesti:

indipendenza organizzativa, nel doppio riporto, funzionale e gerarchico;

obiettività, intesa come atteggiamento imparziale che esclude conflitti di interesse.

Nella presente situazione appare evidente che la sovrapposizione di ruoli, internal auditor e responsabilità tecnica, non soddisfa il requisito di indipendenza gerarchica e funzionale, nonché il requisito di imparzialità e di esclusione di ogni conflitto di interessi.

Altro requisito essenziale previsto dai citati standard è il seguente:

competenza, diligenza, aggiornamento professionale continuo.

Dall'esame del “curriculum” del Dr. Guglielmetti, in atti dell'ufficio scrivente, non si evince alcuna specifica competenza in materia di internal auditing, né il previsto aggiornamento professionale continuo. Nel “curriculum” del Dr. Mele, in atti dell'ufficio scrivente, è riportato che lo stesso è responsabile dell'Area Controlli interni/Audit del CAA Copagri Srl, senza ulteriori specificazioni in merito alle competenze in materia e non vi è alcuna evidenza del previsto aggiornamento professionale continuo.

3 – non è stato specificato al punto 8.2. “Verifica Economica Finanziaria” alcun aspetto relativo alle partite di bilancio che costituiscono il Conto Economico 2015 nonché ad eventuali indici contabili. Sono stati riportati solo i “macrodati” del bilancio contenuti nello Stato Patrimoniale (Attivo – Patrimonio Netto e Passivo) limitandosi l'analisi al generico giudizio che “il risultato dell'esercizio è positivo”. Tale aspetto non risulta altresì analizzato nel successivo paragrafo 8.2.1 “Esito Verifica Economica Finanziaria”, dove è riportata una valutazione generica in merito ad una riduzione del volume dei ricavi degli ultimi esercizi dovuta ad una riduzione dei compensi stabiliti nelle convenzioni dagli Organismi Pagatori.

L'incompletezza delle informazioni sopraccitate non consente all'amministrazione scrivente di poter svolgere l'attività di vigilanza di cui all'art. 11 del D.M. 27 marzo 2008;

4 – non sono presenti dati relativi alle società di cui si avvale il CAA Copagri nei paragrafi 8.8.2 e 8.2.1 del documento “Relazione attività svolte – annualità 2015” presentato;

5 - dalla pagina 38 alla pagina 56 è riportato lo stesso documento denominato “Esito Audit interno 2015 – Attività 2014”, già trasmesso alla scrivente in data 30.06.2016 (ns. prot. 343385 del 30.06.2016) e relativo all'attività svolta nell'anno 2014, come già contestato al Legale Rappresentante di codesto CAA con nota regionale prot. n. 540583 del 27.10.2016.”;

- con la sopraccitata nota viene assegnato al Legale Rappresentante del CAA COPAGRI Srl il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa per provvedere alla presentazione*

di controdeduzioni alle contestazioni formulate ed alla produzione della documentazione richiesta, con l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine sopra indicato o, qualora quanto prodotto non superi le contestazioni sopra evidenziate, si procederà in via definitiva alla revoca di autorizzazione a CAA;

- con note prot. n. 104/17/000 (ns. prot. n.73796 del 13.2.2017) e prot. n. 105/17/000 (ns. prot. 73832 del 13.2.2017) il CAA COPAGRI Srl, a riscontro di quanto sopra, trasmetteva in allegato la seguente documentazione: Relazione del Revisore al progetto di bilancio al 31/12/2015, Curriculum vitae del Revisore e documento di identità dello stesso, “Relazione attività svolte – annualità 2015” integrata di timbri e siglata in ciascuna pagina;
- dall'esame delle controdeduzioni e della documentazione presentate dal CAA COPAGRI Srl è emerso che le stesse non superano le contestazioni notificate con la nota regionale prot. n. 52777 del 2.2.2017 per le seguenti motivazioni e specificazioni:

- il documento presentato “Relazione attività svolte – annualità 2015”, integrato di timbri e sigle in ciascuna pagina, è identico a quello già trasmesso con nota prot. n. 848/16/000 del 22.12.2016 per il quale si rimanda alle contestazioni già sollevate e rappresentate nella nota regionale prot. n. 52777 del 2.2.2017;

- non risulta mai pervenuto il “*verbale del Consiglio di Amministrazione che in data 16 marzo 2011 approva la delibera della istituzione della funzione della Revisione Interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internal Auditor*”, indicato nelle pagine 4 e 5 della nota del CAA COPAGRI Srl prot. n. 848/16/000 del 22.12.2016, già richiesto con nota regionale prot. n. 540583 del 27.10.2016 e contestato con successiva prot. n. 52777 del 2.2.2017. Tale omissione determina violazione dell'art. 7 comma 5 del D.M. 27.3.2008;

- nelle seguenti note, prot. n. 736/16/000 del 2/11/2016 (allegato n. 16 alla nota prot. n. 824/16) e n. 848/16/000 del 22.12.2016, il CAA COPAGRI Srl dichiara di aver optato per la Revisione Interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internal Auditor e non per la Certificazione di Bilancio, pertanto la Relazione del Revisore presentata in data 13/2/2017 non può essere accolta in quanto dal sopraccitato verbale il Consiglio di Amministrazione aveva approvato in data 16 marzo 2011 di avvalersi Revisione Interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internal Auditor; in ogni caso la Relazione del Revisore al progetto di bilancio al 31/12/2015, trasmessa unitamente alla “Relazione attività svolte – Annualità 2015”, allegata alla nota prot. n. 104/17/000 del 10.2.2017 (ns. prot. n. 73796 del 13.2.2017) e sottoscritta dal Dott. Ricalzone Stefano, in qualità di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, presenta le seguenti criticità:

- risulta priva di data;
- il ruolo ricoperto dal Dott. Ricalzone Stefano, non garantisce il requisito dell'indipendenza e dell'obiettività della valutazione eseguita in quanto, in qualità di delegato del Rappresentante Legale del CAA COPAGRI Srl e per un totale di n. 8 deleghe, ha formalmente partecipato al procedimento amministrativo in corso attraverso riunioni e istanze di accesso agli atti, con presa visione ed estrazione di copie di documenti riguardanti gli aspetti amministrativi riferiti ai contenziosi in corso tra i soci dell'organizzazione societaria;
- nello Stato Patrimoniale – PASSIVO – non sono indicate le poste di bilancio DEBITI e RATEI E RISCOINTI (quest'ultima voce può essere ricompresa nella voce Debiti come previsto dall'art. 2435 bis del C.C.); tali voci sono dettagliate nella “Relazione attività svolte – Annualità 2015” rispettivamente per € 4.350.451 e per € 276; nel CONTO ECONOMICO il totale dei Costi indicati ammonta a € 3.065.914, invece dalla somma delle voci rappresentate il totale è pari a € 3.058.762;

CONSIDERATO che i CAA svolgono, per conto della pubblica amministrazione, importanti e delicati compiti, quali la tenuta del fascicolo aziendale e la presentazione delle domande di aiuti finanziari per le aziende che hanno conferito apposita delega, e che, pertanto, gli stessi devono

garantire il mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal DM 27/03/2008;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, sul CAA COPAGRI Srl grava la responsabilità della gestione di qualche decina di migliaia di fascicoli aziendali e che, per tale ragione, lo stesso deve garantire, in maniera indubbia, il mantenimento dei requisiti di cui al punto precedente;

RITENUTO opportuno, ai fini di una migliore comprensione, di rappresentare e sintetizzare di seguito le motivazioni per le quali viene adottato il presente provvedimento di revoca:

- ✓ 1- Il CAA COPAGRI Srl, in data 30.9.2011, in sede di adeguamento ai requisiti di cui al DM 27/3/2008, presentava dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Rappresentante Legale, il quale dichiarava che la società era in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 comma 1 lett. e) del D.M. 27.3.2008. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza di propria competenza la Regione Lazio ha proceduto alla verifica del mantenimento di tale requisito. Dalla consultazione, nel febbraio 2017, del sito istituzionale del CNEL [www.cnel.it/II Consiglio/Le Forze Sociali rappresentate al CNEL nella attuale consiliatura](http://www.cnel.it/II_Consiglio/Le_Forze_Sociali_rappresentate_al_CNEL_nella_attuale_consiliatura) è risultato che la Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti (UIMEC) è rappresentata al CNEL per il tramite UIL, l'Unione Generale Agricoltori (UGC) è rappresentata nel CNEL per il tramite CISL, mentre l'AIC e l'UCI, non aderendo più alla COPAGRI, non possiedono la rappresentanza al CNEL;
il COPAGRI nella propria nota prot. n. 3/2017 del 18/1/2017 dichiara quanto segue: *"1. Il Congresso nazionale della Copagri del 7 e 8 aprile 2016 ha deliberato la modifica dell'articolo 4 dello statuto stabilendo che in conseguenza del novellato testo dell'art. 4 nessuna organizzazione può essere socia o associata alla Copagri. (omissis) e nelle conclusioni della stessa è riportato nessuna delle quattro organizzazioni (AIC, UCI, UGC CISL e UIMEC UIL) ha rappresentanza in seno al CNEL per il tramite della COPAGRI".*
Di conseguenza il CAA COPAGRI srl perde il requisito di rappresentanza in seno al CNEL richiesto dall'art. 1 comma 1 lett.e) del D.M. 27.3.2008, in quanto sia l'AIC e sia l'UCI, non aderendo più alla COPAGRI, non sono rappresentati in seno al CNEL;
- ✓ 2. il CAA COPAGRI Srl, in riscontro alla nota regionale prot. n. 27428 del 20.01.2016, non ha provveduto a dare tempestivamente le comunicazioni e/o a trasmettere la documentazione utile ai fini istruttori per la definizione del sospeso procedimento di revoca, riferite alle modificazioni societarie intervenute nello stesso CAA COPAGRI Srl (Sentenza del Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile – n. 13259/2016 pubblicata il 30/06/2016, con la quale è stato rigettato il ricorso riguardante l'opposizione di AIC all'esclusione della stessa da COPAGRI, lo Statuto della COPAGRI modificato in data 8/4/2016 ed gli atti notarili attestanti la ricomposizione del capitale sociale con i quattro soci, come risulta da visura societaria acquisita d'ufficio con n. P V1956565 del 23/8/2016). La mancata notifica delle comunicazioni sopraindicate, relative alle modificazioni societarie, oltre a costituire violazione di quanto previsto dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 136/2016, il quale recita testualmente al paragrafo "Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 11 del D.M. 27.3.2008" ultimo capoverso quanto segue: *"i CAA devono comunicare tempestivamente ogni variazione alla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura"*, rappresenta una violazione del principio di leale collaborazione tra la Regione Lazio e lo stesso CAA COPAGRI Srl, impedendo di fatto alla Regione lo svolgimento della attività di vigilanza di propria competenza;

- ✓ 3. violazione dell'art. 7 co. 5 del DM 27/03/2008 in quanto il documento presentato "Relazione attività svolte – annualità 2015", integrato di timbri e sigle in ciascuna pagina, è identico a quello già trasmesso con nota prot. n. 848/16/000 del 22.12.2016 e pertanto non risultano superate le contestazioni già sollevate e mosse nella nota regionale prot. n. 52777 del 2.2.2017;

il CAA COPAGRI Srl sia nella nota sopraccitata e sia nell'allegato n. 16 alla nota prot. n. 824/16 dichiara di aver optato per la Revisione Interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana Internal Auditor e non per la Certificazione del bilancio annuale, pertanto la Relazione del Revisore presentata in riscontro alle controdeduzioni in data 13/2/2017 non può essere accolta in quanto contrasta con la decisione del Consiglio di Amministrazione del 16.3.20011 e per le criticità sopra rappresentate;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere:

- alla revoca dell'autorizzazione, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C1647/2002, all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), concessa al **CAA COPAGRI Srl C.F. e P.I. 06972611005** con sede legale in Via Nizza, 45 00198 Roma, e alle Società di Servizi di cui esso si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al DM 27/3/2008;
- alla contestuale "disabilitazione" delle sedi operative ad esso afferenti, così come riportato nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione;

tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante del presente atto,

DETERMINA

- di **REVOCARE** l'autorizzazione, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C1647/2002, all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, concessa al **CAA COPAGRI Srl C.F. e P.I. 06972611005** con sede legale in Via Nizza, 45 00198 Roma, e alle Società di Servizi di cui esso si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al DM 27/3/2008;
- di procedere alla **DISABILITAZIONE** delle sedi operative ad esso afferenti, riportate nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di dare mandato al Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo di notificare il presente atto alla Società interessata ed agli Organismi Pagatori.

Gli atti relativi al presente provvedimento per l'eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l'Area Promozione Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio canale: agricoltura – atti amministrativi.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.33/2013.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica.

Il Direttore
Roberto Ottaviani